Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 20 luglio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 20 LUGLIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Finanziaria Italiana di Investimenti FIDI Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1970. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale**, Obbligazioni IRI 6 % 1956-1974 sorteggiate ed annullate il 30 giugno 1970. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **Delchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1970. — **A.C.T.E.A. Azienda Commerciale Tessuti e Affini, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1969. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % 1962 sorteggiate il 26 giugno 1970. — **A.T.I.S.A. Aerotermica Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1970. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1970. — **I.F.I. Immobiliare Finanziaria Industriale, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1970. — **Fratelli Buhler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1970. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1970. — **Al Seminatore Società per Azioni Sementi e Piante S.A.S.P., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1970. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1970. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1970. — **C.I.S. Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 6 % 1964-1979 sorteggiate il 1° luglio 1970. — **Alitalia Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1960-80 sorteggiate il 14 luglio 1970. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1970. — **Immobiliare Fattoria Carimate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1970. — **Shetland Style, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1970. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **516**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Mandamentale », con sede in Lovere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Mandamentale » di

Lovere, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 8 settembre 1907, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Mandamentale », con sede in Lovere (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Lovere;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 settembre 1907, modificato con regio decreto 27 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 152. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1970, n. **517.**

Mutamento della denominazione del comune di Castelnuovo di Verona in quella di « Castelnuovo del Garda ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 72 del 1° ottobre 1963, con la quale il consiglio comunale di Castelnuovo di Verona (Verona) ha chiesto che l'attuale denominazione del comune sia mutata in quella geograficamente più appropriata di « Castelnuovo del Garda »;

Vista la deliberazione n. 16 del 6 marzo 1964, con la quale il consiglio provinciale di Verona ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Castelnuovo di Verona, in provincia di Verona, è mutata in quella di « Castelnuovo del Garda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 154. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, convertito, con modifiche, nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni circa gli organi di amministrazione dello ente suddetto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1951, n. 579;

Vista la deliberazione n. 5/*a* adottata nella seduta del 9 maggio 1970, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, ha proposto una terna di nominativi sui quali far cadere la scelta per la nomina del segretario generale dell'ente stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Fausto Manfradoria è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 275

(7032)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in La Rochelle e Pau.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in La Rochelle e Pau (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in Bordeaux;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei suddetti titolari sono esercitate dal consolato generale in Bordeaux.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: MORO

(6784)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1970.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Bergerac, Cannes e Douai.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Bergerac (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale in Bordeaux.

Art. 2.

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Cannes (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, autenticazioni di firme, rilascio certificati di vita e di certificati di cittadinanza;

rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

istruzione delle pratiche relative alla leva militare;

redazione di procure speciali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale a Nizza.

Art. 3.

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria a Douai (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rinnovo passaporti nazionali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto titolare sono esercitate dal consolato a Lilla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1970

Il Ministro: MORO

(6785)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. De Coster, industria dolciaria, Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. De Coster, industria dolciaria, di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. De Coster, industria dolciaria, di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 giugno 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6779)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1970.

Sostituzione di un membro del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1969 relativo alla nomina del prof. Vittore Branca a presidente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1969;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1969 relativo alla nomina dei componenti del predetto comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 4 settembre 1969-3 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1969;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, quale membro rappresentante della categoria degli autori drammatici, del comm. Giuseppe Luongo, deceduto;

Viste le designazioni fatte dal Sindacato nazionale degli autori drammatici e dall'Associazione sindacale scrittori di teatro;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo di carica dell'organo, il sig. Mario Federici è nominato membro del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, in rappresentanza degli autori drammatici, in sostituzione del comm. Giuseppe Luongo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1970

Il Ministro: BOSCO

(6800)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Integrazione della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Considerato che, per effetto dell'avvenuta prima elezione dei consigli regionali, i presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica cessano di far parte della commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità:

che la commissione medesima continui ad esplicare la propria attività istituzionale anche durante il periodo precedente la costituzione di tutti gli organi regionali nei territori delle regioni a statuto ordinario;

che a tale scopo detta commissione venga integrata, fino alla costituzione dei predetti organi regionali, con un rappresentante designato da ciascun consiglio regionale;

Decreta:

La commissione consultiva interregionale, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1967 citato in premessa, è integrata, fino alla costituzione di tutti gli organi regionali nei territori delle regioni a statuto ordinario, con un rappresentante designato da ciascun consiglio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(6783)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa produttori esportatori prodotti agricoli - CO.PE.PA. », con sede in Polignano a Mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 11 febbraio 1970 alla soc. « Cooperativa produttori esportatori prodotti agricoli CO.PE.PA. », con sede in Polignano a Mare (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa produttori esportatori prodotti agricoli CO.PE.PA. », con sede in Polignano a Mare (Bari), costituita per rogito notaio avv. Leonardo Pecchioli in data 28 aprile 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Nicola De Feo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Laser - Laboratori farmaceutici S.r.l., sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 4010 in data 12 giugno 1965, con il quale la ditta Laser - Laboratori farmaceutici S.r.l., fu autorizzata ad attivare in Roma, via dei Glicini, 93, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 27 aprile 1970 nella quale il liquidatore della ditta predetta dichiara che è cessata ogni attività produttiva presso l'officina farmaceutica sopracitata in conseguenza della liquidazione della società;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificate, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla officina farmaceutica della ditta Laser - Laboratori farmaceutici S.r.l., sita in Roma, via dei Glicini, 93, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche concessa con decreto ministeriale n. 4010 del 12 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6805)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta A. Menenti, sita in Colleferro.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2582 del 22 aprile 1959, con il quale la ditta Menenti fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia sita in Colleferro, piazza Italia, 4.

Vista la lettera del medico provinciale di Roma numero 13/Off. M/6627 del 2 maggio 1970 dalla quale risulta che l'officina farmaceutica di cui trattasi ha cessato l'attività ed ha smantellato completamente le attrezzature;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche rilasciata all'officina farmaceutica della ditta A. Menenti, sita in Colleferro, piazza Italia, 4, concessa con decreto ministeriale n. 2582 del 22 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato dalla notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6807)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Laboratori chimici farmaceutici B.R.M., sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS n. 193 del 6 maggio 1955, con il quale la ditta Laboratori chimici farmaceutici B.R.M. fu autorizzata a produrre nella officina sita in Genova, via Serretto, 17, preparati galenici in granulato, compresse e carte antiasmatiche;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 6 aprile 1970 dal quale risulta che il fabbricato ove era ubicata l'officina farmaceutica sopracitata è stato demolito;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla officina farmaceutica della ditta Laboratori chimici farmaceutici B.R.M., sita in Genova, via Serretto, 17, l'autorizzazione a produrre preparati galenici concessa con decreto ACIS n. 193 del 6 maggio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6804)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi, sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS n. 95 del 28 febbraio 1955, con il quale la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi fu autorizzata ad attivare in Firenze, via Brunetto Latini, 94, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in fiale, sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la lettera dell'ufficio del medico provinciale di Firenze n. 2722 del 2 maggio 1970 dalla quale si rileva che l'officina farmaceutica di cui sopra non è più esistente;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento datato 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concessa all'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi, sita in Firenze, via Brunetto Latini, 94, concessa con decreto ACIS n. 95 del 28 febbraio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6802)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca della autorizzazione a produrre prodotti chimici e materie prime biologiche usati in medicina nella officina farmaceutica della ditta Betapharm S.p.a., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2894 del 2 ottobre 1961, con il quale la ditta Betapharm S.p.a. fu autorizzata ad attivare in Milano, via Zuara, 18, una officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici e di materie prime biologiche usate in medicina;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS di Milano n. 876/186/1 di prot. « P » - 1967 in data 20 aprile 1970 nella quale si dichiara che l'officina predetta non è più funzionante, che le attrezzature sono state smantellate ed i locali ove era ubicata sono stati destinati ad altri usi;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata all'officina farmaceutica della ditta Betapharm S.p.a., sita in Milano, via Zuara, 18, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici e materie prime biologiche usate in medicina concessa con decreto ministeriale n. 2894 del 2 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6803)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Dental Univers, sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 3162 dell'11 aprile 1964, con il quale la ditta Dental Univers fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via San Silverio, 21, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, limitatamente alle seguenti: Anest Oral, fiale iniettabili e flaconi multidose iniettabili e Lidostesina, tubofiale per uso iniettabile e flaconi multidose iniettabili;

Vista la lettera in data 25 maggio 1970 nella quale la ditta predetta dichiara di aver chiuso l'officina farmaceutica predetta e di rinunciare alla autorizzazione sopracitata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concessa alla officina farmaceutica della ditta Dental Univers, sita in Roma, via San Silverio, 21, con decreto ministeriale n. 3162 dell'11 aprile 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il successivo 6 giugno, registro n. 15, foglio n. 40, è stato respinto il ricorso straordinario proposto l'11 gennaio 1968 dal conservatore superiore dott. Nardi Mario avverso il rapporto informativo dell'anno 1966 ed il giudizio complessivo espresso dal competente consiglio di amministrazione.

(6766)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto 26 novembre 1969 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1970, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 301, è stato respinto in quanto ritenuto infondato ed inammissibile il ricorso straordinario presentato in data 11 febbraio 1967 dai signori Fortunato Ernesto e Luciano, Verducci Paolo, Sacripanti Giovanni, Angelo e Carisio avverso il decreto del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona n. 19319 del 29 luglio 1966 con il quale è stata vincolata l'area di mq. 4570 di proprietà dei detti signori, sita nel comune di Civitanova Marche (Macerata), compresa fra la via Collodi ad est, via Nievo a sud, via Villa Eugenia ad ovest, via D'Annunzio a nord per la costruzione di un edificio scolastico.

(6665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di tredici società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola « S. Isidoro di Domegliara », con sede in S. Ambrogio Valpolicella, frazione Domegliara (Verona), costituita per rogito Peres in data 26 gennaio 1962, rep. 29885;

2) edilizia « San Cristoforo », con sede in Piacenza, costituita per rogito Vegezzi in data 1 dicembre 1964, rep. 1555;

3) edificatrice « Accademia », con sede in Milano, costituita per rogito Gentile in data 26 marzo 1963, rep. 8700;

4) agricola « Latteria sociale di Pedrengo », con sede in Pedrengo (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 26 marzo 1954, rep. 446;

5) edilizia « Edera », con sede in Tradate (Varese), costituita per rogito Parigi in data 1° dicembre 1963, rep. 52488;

6) agricola « S. Antonio Abate », con sede in Lazise, frazione Colà, località Altura (Verona), costituita per rogito Peres in data 17 gennaio 1962, rep. 29840;

7) edilizia « Cà Faccanon », con sede in Venezia, costituita per rogito Michieli in data 18 febbraio 1964, rep. 13565;

8) edilizia « Casa Nuova », con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 11 gennaio 1964, rep. 11357;

9) edilizia « Giacomo Puccini », con sede in Bologna, costituita per rogito Alvisi in data 19 dicembre 1964, rep. 1422/377;

10) edilizia « Pietro Mascagni », con sede in Bologna, costituita in data 6 novembre 1964 per rogito Alvisi, rep. 1269/345;

11) agricola « Consorzio produttori latte di Salsomaggiore », con sede in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 25 maggio 1955, rep. 14767/3535;

12) agricola « Giovanni Conti », con sede in Ravenna, costituita per rogito Modonesi in data 18 gennaio 1965, rep. 24013;

13) edilizia « S.I.L.P. - Roma 49 », con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 23 marzo 1964, rep. 66037.

(6668)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Osiglia (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.376.307 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6922)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6934)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Cagli (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.225.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6935)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1970, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6936)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Cantiano (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.374.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6937)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.865.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6938)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Casandrino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.873.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6939)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.217.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6940)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.368.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6941)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.707.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6942)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.719.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6943)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.799.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6944)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6945)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Fermignano (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.307.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6946)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.423.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6947)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.980.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6948)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6949)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6950)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Merlot di Pramaggiore ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Merlot di Pramaggiore » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino a denominazione di origine controllata « Merlot di Pramaggiore »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Merlot di Pramaggiore » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Merlot di Pramaggiore» deve essere ottenuto da vigneti costituiti per almeno il 90 per cento da viti del vitigno Merlot e la rimanente parte da viti del vitigno Cabernet (franc e/o sauvignon).

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlot di Pramaggiore» comprende in tutto od in parte i seguenti comuni: Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, Concordia Sagittaria, S. Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto Caomaggiore, S. Stino di Livenza e Caorle in provincia di Venezia, Pravisdomini, Chions, Azzano Decimo, Sesto al Reghena, Cordovado e Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone, Motta di Livenza e Medusa di Livenza in provincia di Treviso.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, si segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia — che in gran parte coincide col Tagliamento stesso — fino alla confluenza con la litoranea veneta in prossimità del pilone Bevazzana e del ponte girevole; si segue ad ovest la litoranea veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana fino all'altezza di punta Miniscalchi; quindi si segue la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo bacino, segue, sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il Terzo bacino e Canton fino a Ca' la Bernarda.

Il limite di zona piega ora ad ovest, sempre per breve tratto il canale Lugugnana, il confine della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue ancora a sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del 7° bacino (bonifica Prati Nuovi); si segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; si prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe; risalendo verso nord-ovest si continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di c. Combattenti; si procede quindi lungo l'argine della valle Zignago-Perera passando in prossimità di casa Vignati, aggira escludendole le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest, la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui si procede verso nord e poi verso est seguendo il canale Viola fino all'imbocco del canale S. Giacomo, si prosegue lungo il canale S. Giacomo sino all'angolo di contatto col canale Fossalon (km. 0,950 da casa Borro a nord della strada Fausta); si continua a sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; si prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di C. Macchinetta; si volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di C. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; si continua lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta (Latisana-Punta Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; si segue poi la strada Fausta fino al ponte Maranghetto; si prosegue dal predetto ponte verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto e del canale Nicèssolo fino all'altezza del canale del Miglio, segue detto canale continua con l'argine di delimitazione della Valle Grande, della palude del Pidocchio e della Pescina tocca le qq. 2 segue la carrareccia che passa per case Falconera; si attraversa il canale di Riello, verso sud, fino a Ca' Falconera; si prosegue quindi con l'argine del canale Nicèssolo fino ad incontrare e seguire la strada che passa per Falconera ed a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; si segue a sud il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, che si segue verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Commessera; si continua lungo il canale Commessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; si segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino allo argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; si continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); si segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Palude; si continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino a incontrare il fiume Sile. Di qui si prosegue lungo il fiume Sile fino a incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto; si procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Cordovado e Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che si percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza. All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i cui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon si procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; si continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui si prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; si segue a ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, che si segue fino alla sua confluenza con il canale Fossa Bigai; si continua lungo il canale Fossa Bigai, passando dalla idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; di qui si prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino all'altezza della strada privata Palamin parallela al canale Fossa Contarina di ponente; quindi si procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della Bonifica delle Sette Sorelle; si continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare il canale Cernetta; si continua quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta fino a raggiungere ed attraversare la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlot di Pramaggiore» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti ubicati in terreni di origine alluvionale, di medio impasto tendente all'argilloso con esclusione di quelli ubicati in terreni sabbiosi, torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o soggetti ad allagamenti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Merlot di Pramaggiore» non deve essere superiore ai q.li 110 per Ha di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non sùperi del 20 per cento i limiti massimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazioni devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonchè nei territori dei seguenti comuni:

Ceggia, Eraclea, Noventa di Piave, S. Donà di Piave e Torre di Mosto in provincia di Venezia;

Casarsa, Pordenone e Porcia in provincia di Pordenone;

Cessalto, Chiarano, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Portobuffolè in provincia di Treviso;

Bertiolo, Codroipo e Latisana in provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Merlot di Pramaggiore » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di **gradi 11.**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa, nella misura massima del 5 per cento del volume, la tradizionale correzione dei mosti o vini aventi diritto alla denominazione « Merlot di Pramaggiore » con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata « Merlot di Pramaggiore » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino se giovane e tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso piuttosto intenso, un po' erbaceo caratteristico e con profumo gradevole;

sapore: asciutto, giustamente tannico, di corpo, gradevole caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11°,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministero per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Merlot di Pramaggiore » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12° e dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni — a partire dal 30 novembre dell'anno di produzione delle uve — può portare la specificazione aggiuntiva « riserva ».

L'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Merlot di Pramaggiore » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini « Merlot di Pramaggiore » e « Merlot di Pramaggiore » riserva, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati allo art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 10 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — Data: 18 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Burali Uliana — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1970

(6786)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della lotteria di Monza estratta il 21 giugno 1970

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 21 giugno 1970 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai numeri delle cinque autovetture classificate ai primi cinque posti nell'ordine di arrivo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 21 giugno 1970 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie C n. 36547:
L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 4.

2) Biglietto serie N n. 45913:
L. 100.000.000 abbinato all'autovettura n. 12.

3) Biglietto serie I n. 79271;
L. 75.000.000 abbinato all'autovettura n. 11.

4) Biglietto serie O n. 69293;
L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 99.

5) Biglietto serie E n. 58917:
L. 25.000.000 abbinato all'autovettura n. 10.

B) Premi abbinati alle altre autovetture partecipanti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 10.000.000:

1) Bigl. serie	F	n. 10699	7) Bigl. serie	S	n. 12121
2) » »	G	» 28362	8) » »	S	» 37352
3) » »	H	» 86907	9) » »	V	» 49948
4) » »	I	» 55504	10) » »	V	» 74508
5) » »	M	» 21088	11) » »	AA	» 31814
6) » »	N	» 34685			

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie C n. 36547 vincente il primo premio . . . . . L. 1.500.000

2) al venditore del biglietto serie N n. 45913 vincente il secondo premio . . . . . » 1.000.000

3) al venditore del biglietto serie I n. 79271 vincente il terzo premio . . . . . » 750.000

4) al venditore del biglietto serie O n. 69293 vincente il quarto premio . . . . . » 500.000

5) al venditore del biglietto serie E n. 58917 vincente il quinto premio . . . . . » 250.000

Ai venditori degli undici biglietti vincenti i premi di lire 10.000.000, L. 91.000 ciascuno.

(6740)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 29 luglio 1968 al 30 luglio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1075/68 e n. 1131/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex a)	Vitelli:	
	- il cui peso è inferiore o uguale a 50 kg:	
	- per le esportazioni destinate alla Spagna	14
	- il cui peso vivo è superiore a 50 kg e inferiore o uguale a 160 kg:	
	- per le esportazioni destinate alla Spagna	14
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea .	20
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13
	quarti anteriori e busti (1) .	30
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati .	42,50
	quarti anteriori	38
	quarti posteriori (1)	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati .	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
ex dd)	altri:	
	pezzi disossati .	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso. .	10
ex 15.02 B 1	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo» .	2,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:
a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

Restituzioni applicabili dal 31 luglio 1968 al 12 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1075/68 e n. 1131/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex a)	Vitelli:	
	- il cui peso e inferiore o uguale a 50 kg:	
	- per le esportazioni destinate alla Spagna . .	10
	- il cui peso vivo è superiore a 50 kg e inferiore o uguale a 160 kg:	
	- per le esportazioni destinate alla Spagna .	14
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea .	20
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13
	quarti anteriori e busti (1)	30
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori	38
	quarti posteriori (1)	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
ex dd)	altri:	
	pezzi disossati	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	15
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso. . . .	10
ex 15.02 B 1	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo»	2,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

Restituzioni applicabili dal 13 agosto 1968 al 31 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1075/68, n. 1131/68 e n. 1223/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex a)	Vitelli:	
	- il cui peso è inferiore o uguale a 50 kg:	
	- per le esportazioni destinate alla Spagna	10
	- il cui peso vivo è superiore a 50 kg e inferiore o uguale a 160 kg:	
	- per le esportazioni destinate alla Spagna	14
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . . .	20
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13
	quarti anteriori e busti (1)	30
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori . . .	38
	quarti posteriori (1)	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
ex dd)	altre:	
	- pezzi disossati presentati in masse cilindriche di 2 kg e destinati ad essere esportati verso il Regno Unito ed i paesi rivieraschi del Mediterraneo .	60,00
	- altre . . .	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso. .	10
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo» . .	2,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1968 al 30 settembre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1347/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex a)	Vitelli:	
	- il cui peso è superiore a 120 kg e inferiore o uguale a 180 kg:	
	- per le esportazioni destinate alla Spagna	14,00
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	20,00
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti anteriori e busti (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	35,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
ex cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati:	
	- presentati in masse cilindriche uguali o inferiori a 3 kg:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	57,00
	- altre	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00
ex 15.02 B 1	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo»	1,75

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:
a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1968 al 31 ottobre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1494/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . . .	15,00
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti anteriori e busti (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni . . .	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
ex cc)	quarti posteriori (1) .	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati:	
	- presentati in masse cilindriche uguali o inferiori a 3 kg:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso . .	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso. .	10,00
ex 15.02 B 1	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo» .	1,75

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1968 al 30 novembre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1694/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea .	15,00
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti anteriori e busti (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
ex cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati:	
	- presentati in masse cilindriche uguali o inferiori a 3 kg:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00
ex 15.02 B 1	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo»	1,75

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1968 al 31 dicembre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1885/68, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . . .	15,00
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti anteriori e busti (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo .	33,00
	quarti posteriori .	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
ex cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati con percentuale di grasso uguale o inferiore al 10%:	
	- presentati in masse cilindriche di un peso unitario uguale o inferiore a 3 kg:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo .	55,00
	- altre presentazioni:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi terzi ad eccezione del Regno Unito .	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso. . . .	10,00
ex 15.02 B 1	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo» . .	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:
a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, compresa quelle intracomunitarie;
b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

(6342)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche anno V, parte III, n. 8 del 3 luglio 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso Istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a cinque borse di ricerca per stranieri nel campo delle scienze giuridiche e politiche da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

(7042)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi - carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 383

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

1) Chimica bromatologica - Principi e metodi di analisi per l'esame degli alimenti di uso umano e zootecnico.

2) Chimica e tecnologia delle sostanze di uso agrario - Metodi industriali di preparazione, loro uso in agricoltura e metodi di analisi.

3) Tecnologia degli alimenti per uso umano - Industrie estrattive, fermentative, conserviere e molitorie. Principi di scienza dell'alimentazione.

PROVA ORALE

Le materie oggetto delle prove scritte: chimica analitica inorganica qualitativa e quantitativa; elementi di chimica analitica organica; principi di strumentazione chimica (spettrofotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di almeno due lingue straniere a sua scelta fra le lingue francese, tedesca inglese e spagnola, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

PROVA PRATICA

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, concimi, pesticidi).

Roma, addì 23 aprile 1970

Il Ministro: NATALI

(6657)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui e stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui e stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista al legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Garaci prof. dott. Calogero, ispettore generale medico.

Componenti:

Ratti prof. dott. Arduino, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Milano;

Biondetti dott. Paolo, primario degli istituti ospedalieri Santa Corona di Pietra Ligure (Savona);

Smorto dott. Guido, primario dell'ospedale civico e Benefratelli di Palermo;

Briani dott. Sergio, primario dell'arcispedale S. Maria Nuova di Firenze.

Segretario:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di neuroradiologia si svolgerà a Roma il giorno 30 luglio 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7019)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1970, è costituita come segue:

Presidente:

De Marco dott. Giuseppe, ispettore generale medico.

Componenti:

Bergonzelli prof. dott. Vittorio, direttore dell'istituto di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Università di Torino;

Radici dott. Guido, primario dell'ospedale maggiore di Bergamo;

Vannocci dott. Cesare, primario dell'ospedale civile di Cecina (Livorno);

Ciarpella dott. Elio, primario dell'ospedale S. Eugenio degli ospedali riuniti di Roma.

Segretario:

D'Alba dott. Biagio, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di chirurgia plastica si svolgerà a Roma il giorno 27 luglio 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7012)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di dietetica, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di dietetica, sessione anno 1970, è costituita come segue:

Presidente:

D'Abbiero dott. Alfonso, medico provinciale capo.

Componenti:

Buonomo prof. dott. Lorenzo, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bari;

Iandolo dott. Costantino, primario dell'ospedale S. Filippo degli ospedali riuniti di Roma;

Porro dott. Adolfo, primario dell'ospedale civile di Vicenza;

Spartà dott. Diego, primario dell'ospedale generale di Este, Padova.

Segretario:

Lotti dott.ssa Anna Paola, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di dietetica si svolgerà a Roma il giorno 27 luglio 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7013)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di angiologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di angiologia, sessione anno 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo.

Componenti:

Tronchetti prof. dott. Fabio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Pisa;

Dalomone Megna dott. Armando, primario degli ospedali civici riuniti G. Rummo di Benevento;

Carello dott. Luigi, primario dell'istituto Giannina Gaslini di Genova-Quarto;

Petruzzi dott. Michele, primario dell'ospedale S. Carlo di Potenza.

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di angiologia si svolgerà a Roma, il giorno 28 luglio 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7014)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 31474 del 7 febbraio 1969 e numero 31474/*bis* del 25 settembre 1969, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti e dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la terna proposta dal collegio delle ostetriche di Chieti e le preferenze espresse dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

d'Alba dott. Biagio, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Carlizza dott.ssa Anna, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità;

Contardi dott. Guido, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Chieti;

Zulli prof. Pietro, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Chieti;

Tella dott. Angelo, aiuto ostetrico presso l'ospedale civile di Chieti;

Monciotti Sira, ostetrica condotta presso il comune di Lanciano.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio di Francesco, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità, Roma.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Chieti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi rispettivamente di questo ufficio, della prefettura, nonchè dei comuni interessati.

Chieti, addì 8 giugno 1970

Il medico provinciale: SOLLECITO

(6688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4340/1194 del 14 febbraio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della prima condotta ostetrica del comune di Mazzarino vacante al 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 684 del 20 gennaio 1970 dell'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 5981 del 17 giugno 1968, con cui è stato provveduto all'ammissione delle candidate al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1) Stuppia Maria . . . punti 47,812 su 100
2) Pagliaro Carmela . . . » 40,493 »
3) Costanza Pasqua . . . » 39,601 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 2 luglio 1970

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4340/1194 del 14 febbraio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento della prima condotta ostetrica del comune di Mazzarino;

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Stuppia Maria, nata a Mazzarino il 5 luglio 1938, risultata prima nella graduatoria del concorso di cui alle premesse del presente decreto, è dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica del comune di Mazzarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per atto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 2 luglio 1970

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(6686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Esito negativo del concorso ad un posto di ufficiale sanitario consorziale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2277 del 20 giugno 1968, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2951 del 14 ottobre 1969, dai quali risulta che al concorso medesimo ha partecipato un solo concorrente che non ha conseguito l'idoneità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il concorso per il posto di ufficiale sanitario di cui in narrativa, bandito con decreto n. 2277 del 20 giugno 1968, ha avuto esito negativo per i motivi suindicati e, pertanto, il posto stesso deve considerarsi vacante.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della amministrazione provinciale di questo ufficio e dei comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole.

Pistoia, addì 1° luglio 1970

Il medico provinciale: BOCCI

(6687)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.